

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 415, 418, 424
COPPOLA, relatore alla Commissione	416, 421
FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	424
FERRARI	422
FILETTI	419, 421
LICINI	421
LISI	418
LUGNANO	423
MAROTTA	422

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 421 è già stato discusso ed approvato dal Senato nella passata legislatura e anche in quella occasione ebbi l'onore di essere il relatore del provvedimento. Ricordo che fui anche un relatore contestato dall'esterno, perchè una delle categorie interessate al disegno di legge ebbe ad osservare che nella mia qualità di notaio potevo essere non sereno nella valutazione del problema. Sensibilmente rimisi il mandato alla Commissione, la quale ritenne però all'unanimità di confermarmi l'incarico, anche perchè, avendo già svolto la relazione, si ritenne dagli elementi offerti alla meditazione dei colleghi che non fosse trapelato alcunchè che potesse suffragare questa impressione negativa e che comunque il Parlamento non poteva essere influenzato da pressioni esterne.

Il disegno di legge al nostro esame è molto importante, ma soprattutto urgente, perchè è da gran tempo che il problema di una migliore organizzazione di questo servizio si pone, dato che esso presenta alcune disfunzioni che debbono essere necessariamente raddrizzate e rimediate legislativamente. Ricorderò che numerosi tentativi sono stati fatti in tal senso nel passato, sin dalla terza legislatura, attraverso un disegno di legge presentato dal ministro Gonella; ve ne fu poi un altro nella quarta legislatura, presentato dal ministro Reale, e ancora un altro, nella quinta, presentato dal ministro Gava. Quest'ultimo disegno di legge sembrava dovesse avere miglior fortuna, in quanto fu discusso e integrato da numerose proposte di iniziativa parlamentare, presentate da tutti i Gruppi. La Camera dei deputati riunì le varie proposte d'iniziativa del Governo e di parlamentari e, attraverso il lungo lavoro, durato un anno e mezzo, di un Comitato ristretto, si pervenne alla elaborazione di un disegno di legge unificato che fu rimesso al nostro esame. La nostra Commissione emendò alcuni articoli e rimandò il provvedimento alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione. Purtroppo, per lo scioglimento anticipato delle Camere, il disegno di legge decadde.

Ora l'identico testo già approvato dal Senato, anche al fine di beneficiare della procedura d'urgenza prevista dal Regolamento, è stato ripresentato dal Governo in questo ramo del Parlamento.

I problemi che in esso si riscontrano sono essenzialmente due, oltre a questioni di articolazione sulle quali mi intratterò successivamente. Vi sono, come i colleghi sanno meglio di me, due correnti, sia in sede dottrina che parlamentare, che prospettano soluzioni diverse per risolvere il problema del protesto cambiario: la prima attraverso la domiciliazione obbligatoria o volontaria del titolo presso le agenzie di credito, l'altra attraverso l'interpello fatto a mezzo di persona di fiducia del pubblico ufficiale.

E qui entriamo subito nel vivo del problema, per la novità fondamentale di questa disciplina legislativa, costituita dall'introduzione nel nostro ordinamento della figura del presentatore. Questa figura di fatto già esiste e di fatto vi si fa ricorso, ma ciò dà luogo ad una serie di inconvenienti e anche ad una serie di falsi ideologici che si commettono da parte dei pubblici ufficiali. Sino ad un certo punto la magistratura ha creduto di tollerare questo fenomeno diffusissimo, ma da un certo momento a questa parte abbiamo una serie di sentenze — giustissime — di condanna di questi falsi, con il riflesso, come è stato recentemente affermato da una sentenza della Corte di cassazione, che l'accertamento di questo reato determina un collegamento con l'articolo 28 della legge notarile che dichiara la sospensione e, in caso di recidiva, anche la destituzione del notaio che incorra in questo reato.

A me preme mettere in evidenza, quali che siano le soluzioni che il Senato intenderà adottare per la risoluzione di questo problema, una esigenza, che credo sia condivisa da tutti. Essa si riferisce all'assoluta urgenza di giungere rapidamente ad una soluzione, perchè il protrarsi della situazione attuale fa comodo a diverse categorie e a diverse persone nell'ambito delle rispettive categorie. Vi è allo stato, infatti, una situazione di monopolio, determinata dal-

l'accaparramento di questo servizio da parte di professionisti non sempre lodevoli dal punto di vista dell'etica professionale, i quali non hanno nessuna remora nell'accentrare questo tipo di lavoro; mentre vi è un gran numero di notai, per esempio, che rifuggono assolutamente dal prendere in esame l'effettuazione di un servizio di tal genere, proprio a causa delle preoccupazioni a cui si potrebbe andare incontro o perchè ritengono questa attività non molto dignitosa per il notariato. A questo proposito, debbo dire che anche da parte degli organi professionali competenti si è posto il problema di un eventuale gesto di rinuncia a questa attività; si è però ritenuto di non fare questa rinuncia per la considerazione che questo tipo di lavoro, organizzato e disciplinato seriamente, potrebbe costituire per i giovani notai, che si avviano alla professione, uno dei mezzi di lavoro iniziale per poter intraprendere con serenità l'attività professionale. Quindi il primo problema è quello del presentatore.

L'altro problema importante è quello che risponde alla logica di ampliare il numero delle persone abilitate ad espletare questo servizio e quindi il conferimento della possibilità di levare protesti anche ad una nuova categoria che sino a questo momento il nostro ordinamento non prevedeva, cioè quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Non posso e non debbo negare alla Commissione che contro questo disegno di legge si sono manifestate delle reazioni notevoli da parte di tutte le categorie, il che, se sotto un certo profilo ci dà la tranquillità di non soddisfare le esigenze di nessuno in particolare, sotto altro profilo ci dà anche la misura che il legislatore avrebbe colpito nel segno. I notai infatti non sono certo contenti di essere stati parificati nel trattamento economico alle altre categorie di pubblici ufficiali, perchè una delle novità più rimarchevoli che il disegno di legge introduce si riferisce alla unificazione del costo del protesto, sia che esso sia elevato dal notaio, sia dall'ufficiale giudiziario, sia dall'aiutante ufficiale giudiziario, sia dal segretario comunale. Ciò per ovviare all'increscioso inconveniente che un debitore possa essere trattato

differentemente a seconda che il protesto gli venga elevato da una categoria o da un'altra. Il disegno di legge stabilisce pertanto la unificazione del sistema del costo, sia attraverso l'unificazione della tariffa del diritto s.a. del rimborso della indennità di accesso, per cui il costo è uguale qualunque sia la categoria che lo eleva.

Da ciò consegue naturalmente che i notai non sono soddisfatti di questo trattamento economico perchè hanno più spese e perchè vi è un livellamento in basso. Per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, invece, vi è un leggero ritocco in aumento.

Non vi è soddisfazione tra le due ultime categorie in quanto gli ufficiali giudiziari contestano in modo piuttosto vivace che agli aiutanti sia conferita questa competenza primaria nell'elevare il protesto.

Per altro gli aiutanti ufficiali giudiziari ritengono (alla stregua della loro competenza, per il tipo di lavoro da effettuare e allo scopo di migliorare economicamente la loro posizione, perchè già di fatto esercitano questo tipo di attività alla dipendenza diretta degli ufficiali giudiziari) di poter rivendicare questa competenza primaria per questo tipo di servizio.

Il Senato ha diverse possibilità di soluzione. Devo però dichiarare che l'impegno dell'altro ramo del Parlamento e anche di questo è stato proprio quello di trovare un punto di incontro tra queste varie esigenze. Si è così pervenuti alla soluzione prevista dal disegno di legge, che è sembrata la più accettabile perchè consente non solo di soddisfare le richieste delle categorie, che pure vanno tenute presenti, ma anche di conferire a più pubblici ufficiali questa possibilità.

Infatti bisogna sempre tenere presente che l'interesse generale non è tanto quello delle varie categorie di pubblici ufficiali, ma piuttosto quello delle popolazioni e del pubblico servizio. In questo orientamento si inserisce il problema del numero dei presentatori.

La Camera dei deputati ebbe a prevederlo nella misura di sei presentatori, mentre il Senato ritenne opportuna una riduzione di questo numero portandolo in via normale

a due. In via eccezionale (nei periodi di scadenza che coincidono con la metà e la fine del mese) si consentì però di aumentare questo numero.

Anche la riduzione del numero dei presentatori risponde ad una logica precisa che ho il dovere di far presente alla Commissione. Più persone si danno come collaboratori ai pubblici ufficiali per l'espletamento di questo servizio e in minor misura si raggiunge l'obiettivo di estendere alle categorie interessate la possibilità di accostarsi a questo servizio.

Se si comprime la possibilità di un notaio di avvalersi di un maggior numero di collaboratori (perchè questa legge funzionerà diversamente da come attualmente si svolge il servizio), questi non potrà prendere più di un numero determinato di cambiali e sarà costretto a lasciare una fetta di questo lavoro ad altri pubblici ufficiali.

Vero è che in questa circostanza vi è un altro aspetto da considerare. In casi eccezionali vi è la necessità di un numero maggiore di collaboratori, soprattutto in alcuni grandi centri (Roma, Milano ed un poco meno Napoli), e vi sono anche dei riflessi di natura settoriale e corporativa come la preoccupazione degli attuali lavoratori del servizio. Costoro, infatti, sono fortemente preoccupati che si possano operare degli sfoltimenti, e questa situazione va tenuta presente.

Vi è poi la grossa questione della figura del presentatore. Voi sapete meglio di me che la nostra legge nazionale si ricollega alla legge uniforme internazionale della Convenzione di Ginevra del 7 giugno del 1930; pertanto, nella investitura di questa figura del presentatore bisogna disattendere quella che era un'aspirazione dei notai. Questi volevano che i presentatori fossero puramente persone di loro fiducia e come tali fossero autorizzati a procedere alla fase di intoppo. Invece, poichè vi è questo collegamento con la Convenzione internazionale in cui è detto che l'atto di protesto deve necessariamente avere la configurazione di atto pubblico, anche volendo sdoppiarlo nella fase dell'intoppo e dell'elevazione del verbale, le persone che provvedono a questo servizio devo-

no essere entrambi investite dell'autorità della pubblica funzione.

Di qui la soluzione legislativa che si offre al nostro esame, che i presentatori non siano solo delle persone di fiducia dei pubblici ufficiali ma che siano nominati dall'autorità competente prevista nella legge: la Corte di appello o, per delega del Presidente di questa, il Presidente del tribunale.

Ho fatto anche menzione dei requisiti che devono avere questi presentatori; a questo riguardo vi è la parificazione con i requisiti dei fidefacienti previsti dall'ordinamento notarile. In più devono avere la licenza media; è però prevista una norma transitoria per coloro che attendono già a questo servizio e che potrebbero non avere il titolo richiesto.

Vi è poi anche la questione della distribuzione tra le varie categorie, ma questo non è stato oggetto di contestazione.

Non voglio dilungarmi; ho voluto fare questa rapida e sintetica relazione puntualizzando gli aspetti fondamentali della legge perchè potremo — ove la Commissione lo ritenga — soffermarci sui singoli articoli man mano che procederemo al loro esame.

Per quanto altro avessi ommesso, mi rimetto alla relazione del Governo, che rispecchia la discussione che facemmo qui al Senato nella scorsa legislatura e a tutti gli atti parlamentari che sono complessi ed abbondanti su questa materia.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

L I S I . Il disegno di legge n. 421, oggi al nostro esame, è abbastanza importante e merita — a mio giudizio — una notevole riflessione da parte della Commissione, sia globalmente che nel dettaglio dei singoli articoli. Ma è bene dire le cose nella loro crudezza.

Siamo veramente certi che questo disegno di legge viene auspicato unicamente per rendere più funzionale, più utile, agli effetti del pubblico, la disciplina del protesto cambiario? Penso che alla base di questo disegno di legge vi siano invece delle rivendica-

zioni quasi corporative. Fino a che punto è giusto tenerle presenti?

Si vuole creare la figura del presentatore. Sono sicuro — posso anticiparlo — che andremo a creare un gruppo di persone che sarà a disposizione (non voglio parlare di sfruttamento) dei così detti pubblici ufficiali, ma soprattutto dei notai, i quali altrimenti si vedrebbero costretti a rifiutare di eseguire i protesti cambiari a causa della riduzione dei loro profitti. Persone che saranno pagate in modo insufficiente e, per giunta, saranno prive di tutela giuridica e forse si riuniranno in sindacato o in corporazione anche loro. Una cosa è certa. La categoria dei notai non è una categoria sprovveduta, cui bisogna andare incontro per assicurare la sussistenza all'inizio della professione. Quanto è stato ricordato dal senatore Coppola viene superato dal fatto che c'è un fondo integrazione della cassa notarile che tranquillizza tutti e a cui non ricorre quasi nessuno.

Sono proprio le sedi più disagiate che danno tanto spazio alle varie persone che sono attualmente legittimate ad eseguire il protesto (segretari comunali, ufficiali giudiziari e notai), le quali non effettuerebbero mai un protesto attraverso una persona di fiducia, rischiando così di incappare nel così detto « falso ideologico ».

In sostanza il disagio di dover eseguire attualmente i protesti contro legge è sentito soprattutto dai grossi studi notarili, tanto lontano dai piccoli studi dei giovanissimi notai che si trovano nelle sedi più decentrate.

Diciamo le cose come realmente sono e pensiamoci bene prima di arrivare ad introdurre la figura giuridica del presentatore, comunque lo si faccia, nella consapevolezza che altri sono i motivi che ci spingono a ciò, non quello della utilità del pubblico e del debitore.

Per quanto riguarda poi il pregio di questo disegno di legge, che livellerebbe il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e dei segretari comunali con quello dei notai, abbassando quest'ultimo ed elevando gli altri, mi sia consentito dire che questo livellamento — a mio giudizio — non c'è.

Gli ufficiali giudiziari sono costretti a mettere la loro firma e a pagare tutte le relative

imposte e contributi su tutte le cambiali sia protestate sia pagate. I notai invece inseriscono nel loro repertorio solo le cambiali protestate. Quindi tutto il guadagno che viene dalle cambiali pagate — che è notevole — non compare affatto. Quindi non vi è un uguale trattamento economico tra i notai e le altre persone legittimate al protesto cambiario.

Per quanto riguarda poi la norma che estende agli aiutanti ufficiali giudiziari la possibilità di un protesto autonomo, devo dire che in questo modo si sovverte completamente la vigente legislazione. Gli aiutanti ufficiali giudiziari attualmente hanno solo la funzione di coadiutori e hanno un titolo di studio che non li rende idonei ad assumersi il carico delle responsabilità dell'ufficiale giudiziario. E non direi che gli ufficiali giudiziari, che hanno rimesso a tutti i componenti della Commissione le loro doglianze con suggerimenti di modifica del disegno di legge, siano animati solo da spirito corporativo.

Ritengo quindi che, prima di estendere agli aiutanti ufficiali giudiziari la possibilità di elevare protesti, dovremmo valutare seriamente se non esistano altre eventuali soluzioni, anche per venire incontro — ferma restando l'utilità del pubblico — a questa categoria. Tra l'altro, non sarebbe peregrina la proposta secondo la quale gli ufficiali giudiziari riserverebbero una certa percentuale, il 25 per cento, dei protesti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il mio intervento pertanto non vuole rappresentare un invito alla reiezione del disegno di legge, ma vuole essere un invito a una attenta meditazione di questo provvedimento, in parte ispirato — dobbiamo dirlo con estrema franchezza — da motivi corporativi.

F I L E T T I . La esigenza di disciplinare i protesti cambiari si palesa non più dilazionabile in relazione ai gravi inconvenienti cui dà luogo la *vexata materia* da moltissimo tempo. Torna quindi, ben a ragione, al nostro esame il disegno di legge di iniziativa goernativa che tende a regolamentare questo istituto giuridico di rilevante importanza. Non vi è dubbio che sussistono contrasti

di interessi tra le varie persone abilitate a elevare protesti, ma questi contrasti sembrano accrescersi per effetto della disciplina contenuta nel disegno di legge, che estende la facoltà autonoma di elevare protesti anche agli aiutanti ufficiali giudiziari, in difformità a quanto sino ad oggi è avvenuto, in quanto, come tutti sanno, attualmente sono abilitati a questa funzione solo i notai, gli ufficiali giudiziari e, solo in via sussidiaria, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i segretari comunali.

Ritengo, pertanto, che la Commissione debba, innanzitutto, soffermare la sua attenzione sulla opportunità di estendere la predetta facoltà autonoma agli aiutanti ufficiali giudiziari e porsi tale questione sotto il riflesso delle prerogative che oggi ha l'aiutante ufficiale giudiziario nei confronti dell'ufficiale giudiziario. Secondo la legge vigente l'aiutante ufficiale giudiziario è un semplice coadiutore dell'ufficiale giudiziario e non ha quindi una sua funzione autonoma, che ora verrebbe invece ad assumere per effetto di questo disegno di legge. Ciò potrebbe dar luogo anche a difficoltà di funzionamento nell'ambito degli organi giudiziari, atteso il contrasto che lentamente sorgerà in ordine alla ripartizione dei titoli assegnati agli organi delle preture, dei tribunali e delle corti d'appello. A me sembra che, poichè con il disegno di legge si prevede la figura del presentatore, questa stessa figura possa estendersi all'aiutante ufficiale giudiziario. Pertanto, in sede di esame dei singoli articoli, presenterò delle proposte di emendamento tendenti a depennare dall'articolo 1 il riferimento all'aiutante ufficiale giudiziario, aggiungendo invece all'articolo 2, ove si disciplina l'istituto del presentatore, la categoria dell'aiutante ufficiale giudiziario; mi rimetto comunque, sull'argomento, alle ponderate determinazioni che vorrà adottare la Commissione.

La figura del presentatore rappresenta la novità essenziale del disegno di legge. È indubitabile che allo stato la levata del protesto dà luogo a gravi difficoltà, che spesso si concretizzano in veri e propri illeciti penali, in quanto normalmente il notaio non si presenta personalmente a colui che deve

estinguere un debito cambiario, ma si avvale di persona di sua fiducia. Ritengo quindi che molto opportunamente sia stata introdotta nel disegno di legge la figura del presentatore. E non c'è da meravigliarsi che il presentatore sia considerato un pubblico ufficiale, perchè tali sono anche il messo della coadiuzione e l'aiutante ufficiale giudiziario all'atto in cui esplicano il compito di ricevere dichiarazioni, come ad esempio avviene in sede di notificazione. E il protesto in sostanza altro non è che il raccoglimento di una dichiarazione che proviene dal debitore oppure l'attestazione di un fatto, quale, in ipotesi, l'assenza del debitore. Non vedo pertanto perchè si debbano avere dubbi di legittimità sulla figura giuridica del presentatore e sulla opportunità di introdurre tale figura nel nostro sistema giuridico.

Il disegno di legge fa anche riferimento ai segretari comunali. Se mal non ricordo, in un primo tempo si tentò di eliminare la funzione sussidiaria del segretario comunale e si tentò di equipararla al notaio o all'ufficiale giudiziario, trasformandola in funzione autonoma, equiparata cioè a quella delle altre persone abilitate a levare protesti. Ma, nel corso dell'esame svoltosi in questa sede nella passata legislatura, la funzione del segretario comunale nella levazione del protesto venne riportata al tradizionale livello sussidiario.

Si aggiunse, però, che nella esecuzione di questa attività il segretario comunale può avvalersi dell'opera del messo comunale e si discusse se bastasse un solo messo o se fosse opportuno prevedere l'impiego di più messi comunali. La Commissione, nella scorsa legislatura, optò per un solo messo comunale, ma a me sembra opportuno soffermarci ancora su questo punto perchè la soluzione adottata nel disegno di legge è esatta per i piccoli comuni, ma non sembra adeguata alle esigenze dei comuni aventi rilevante popolazione.

Per quanto riguarda, poi, la questione della nomina e dei requisiti dei presentatori, prego i colleghi di voler considerare se sia opportuno ritornare a quella che è stata la originaria proposta Gava, che elevava sino a sei (anzichè due) il numero dei presenta-

tori in relazione alle particolari esigenze dei singoli notai ed ufficiali giudiziari. In tal senso proporrò un emendamento nel corso dell'esame degli articoli.

Vorrei ora soffermarmi un momento sull'articolo 6, là dove disciplina l'imposta di bollo per le cambiali. È di tutta evidenza che, allorquando venne presentato dal Governo il disegno di legge, non si fece riferimento a quelle che sono le norme della riforma tributaria e, in modo particolare, alla disciplina di cui all'articolo 9 della tariffa (allegato A al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 541) che prevede l'imposta fissa da corrispondere per le cambiali.

Ora, in base al decreto delegato testè richiamato, per le cambiali è stabilita in ogni ipotesi una imposta del 5 per mille.

Vi è quindi una certa difformità di disciplina nel disegno di legge in esame, che prevede in alcuni casi l'imposta proporzionale nella misura del 6 per mille, in difformità alla disciplina della riforma tributaria. Bisogna, pertanto, adottare un criterio unico.

Un'altra questione riguarda il diritto di protesto formante oggetto dell'articolo 8, quarto comma, là dove si precisa che « nulla è dovuto per la riscossione dell'imposta del titolo già protestato ». Qui sorge un quesito che bisogna risolvere.

Il pagamento delle somme portate nel titolo può farsi direttamente alla persona abilitata ad elevare il protesto? E se si può fare, fino a quando può farsi? Può farsi questo pagamento dopo che il protesto è stato elevato? Bisogna che questo punto sia chiarito definitivamente. Il testo del quarto comma dell'articolo 8 lascerebbe presumere che anche dopo il protesto la somma possa essere riscossa dalla persona che ha elevato il protesto, ma dispone che nessuna somma deve essere corrisposta a titolo di ulteriore compenso. Questo mi sembra che non possa avvenire, perchè un maggiore servizio non può non essere congruamente compensato.

COPPOLA, relatore alla Commissione. Questa disposizione particolare è collegata ad una novità legislativa del disegno di legge. Infatti abbiamo previsto la possibilità

della cancellazione del protesto cambiario quando viene affrontato in determinati periodi di tempo. Questo significa che c'è la possibilità del versamento, successivo al protesto, al pubblico ufficiale o all'istituto di credito.

In questo caso nessuna somma è dovuta perchè il notaio ha già percepito...

FILETTI. Penso che questo punto andrebbe chiarito meglio perchè dal disegno di legge non si ricava chiaramente la volontà del legislatore e comunque, ripeto, non mi sembra conforme a giustizia la prestazione di un successivo servizio senza corrispettivo.

Un'ultima osservazione in ordine all'articolo 15 sulle norme di attuazione. Comprendo che non è opportuno in un disegno di legge dilungarsi in norme di carattere regolamentare; però è da tenere presente che, nel caso in specie, le norme regolamentari sono assolutamente necessarie al fine di evitare quei contrasti che potrebbero sorgere tra le varie persone abilitate a elevare il protesto. Per questo il termine di sei mesi previsto per l'emanazione delle norme di attuazione mi sembra troppo lungo. Tali norme dovrebbero essere coeve alla legge, ma simile richiesta porterebbe delle remore nella approvazione del disegno di legge e, pertanto, ritengo opportuno proporre soltanto la riduzione del termine previsto.

Sull'articolo 16 e sulle norme transitorie non mi sembra ci sia nulla da obiettare in quanto queste tendono a tutelare determinate persone che hanno prestato da numerosi anni la loro attività come coadiutori dei notai nell'elevare i protesti e pertanto è giusto che il legislatore tenga in considerazione le loro particolari esigenze.

LICINI. Ho letto il testo del disegno di legge al nostro esame e la relazione che lo accompagna e mi sorge una grossa perplessità.

Il servizio del protesto cambiario era demandato a determinate persone, a determinati pubblici ufficiali (notaio, ufficiale giudiziario e segretario comunale) e all'origine tutto funzionava bene.

Ad un certo punto, ingigantitosi il volume delle cambiali ed in conseguenza quello dei protesti, il servizio è diventato un grosso affare economico. Vi sono centri di questo servizio (non nei piccoli paesi, quanto nelle grandi città) che hanno un notevole volume di attività e perciò vi si sono prodotti disservizi legali per cui i protesti vengono effettuati, anzichè da persone autorizzate, da parte di portacarte, di personale — diciamo così di comodo momentaneo. Vi sono così state le prime condanne penali e allora si è cercato il modo per ovviare a tutto.

Il sistema proposto dal disegno di legge è invero molto strano. Poichè il servizio — appunto in dipendenza delle caratteristiche delle funzioni da espletare, dato che si tratta di atti pubblici — è affidato ad una certa qualificata categoria, il cui numero di persone si è rivelato insufficiente, sarebbe stato logico ampliare tale numero. Se i notai non bastano, e sono costretti ad avvalersi dell'opera di prestanome, sia aumentato il numero dei notai; se gli ufficiali giudiziari non bastano, sia aumentato il numero degli ufficiali giudiziari. Invece si è pensato ad un altro sistema, legalizzando l'illegalità mediante l'introduzione della figura del presentatore, mediante la creazione di questa categoria sussidiaria.

Il disegno di legge ha quindi un carattere spiccatamente corporativo, anche perchè all'attività dei presentatori si deve naturalmente attribuire — ed era ovvio — la qualifica di attività espletata da pubblico ufficiale, sicchè le loro responsabilità aumentano notevolmente pur rimanendo la categoria di cui fanno parte sussidiaria, e come tale completamente nelle mani dei notai e degli ufficiali giudiziari.

Non riesco proprio a comprendere come si possa avanzare una proposta del genere. Si amplino invece le categorie già addette a queste funzioni; si dica pure che il protesto può essere levato anche dall'aiutante ufficiale giudiziario, che è sempre un pubblico ufficiale, una persona che ha una sua posizione, che è scelta mediante un concorso dello Stato, quindi qualificata, anzichè risolvere il problema con l'introduzione della figura del presentatore; in tale modo infatti tutto il de-

naro finirà sempre con l'affluire verso gli stessi autentici centri di potere economico. Il presentatore sarà un disgraziato, posto completamente nelle mani di chi lo ha nominato, perchè, anche se è previsto il visto del presidente della Corte d'appello o del tribunale, chi lo ha designato — notaio o ufficiale giudiziario che sia — può sempre revocare l'autorizzazione (e qui non siamo neppure nel campo della giusta causa): una categoria di persone, quindi, che finirà fatalmente con l'essere depredata da parte di coloro che oggi li sfruttano in modo illegale e che domani vedranno legalizzata la presente situazione. Tutto ciò è inaccettabile. Tra l'altro è parimenti inaccettabile il fatto che venga prevista l'applicazione per questa categoria di una pena accessoria a carattere permanente, che noi stessi abbiamo abrogato in sede di riforma del libro primo del codice penale. Infatti il disegno di legge stabilisce che non può essere presentatore chi abbia riportato condanna per delitto non colposo.

M A R O T T A . Concordo pienamente con la necessità di modificare la situazione attuale, ma a me sembra che il disegno di legge non chiarisca il punto principale. Il provvedimento dovrebbe avere la sua ragion d'essere nella necessità di evitare l'inconveniente che si verifica attualmente, per cui dei messi del notaio, persone qualunque, possono attestare, per esempio, di essersi recati dal debitore e di non averlo trovato, cosa che qualche volta corrisponde ad un falso, sia nei confronti del debitore che del notaio.

Il disegno di legge non sovviene a questo stato di cose; anzi, a mio avviso, lo aggrava, se è vero che all'articolo 2 è stabilito che « il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo presentatore ». Quindi la responsabilità del notaio rimane integra.

Pertanto mi dichiaro contrario alla introduzione della figura del presentatore, che lascia la situazione allo *statu quo*.

F E R R A R I . Alcune brevi considerazioni per esprimere il mio pensiero. Mi dichiaro d'accordo con le considerazioni svolte dai senatori Lisi e Filetti e mi permetto

di richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla figura dell'aiutante ufficiale giudiziario. Se questi è un collaboratore dell'ufficiale giudiziario, così come il presentatore, voluto dalla categoria dei notai, non comprendo perchè queste due categorie non debbano essere assimilate, emendando in tal senso, in sede di esame degli articoli, il disegno di legge in modo che gli aiutanti ufficiali giudiziari e i presentatori siano equiparati nelle facoltà concesse e nei requisiti richiesti.

È stata espressa la necessità dell'aumento del numero degli ufficiali giudiziari; ma perchè, invece, la potestà di levare protesti non viene estesa ai cancellieri?

In sede di esame dei singoli articoli, mi permetterò di presentare, anche all'articolo 16, dove si stabiliscono le disposizioni transitorie, proposte di modificazione tendenti a far sì che i presentatori abbiano requisiti tali, per cui siano riconosciuti veri dipendenti dei notai e degli ufficiali giudiziari e non — mi sia consentito il termine — scalzacani qualsiasi reclutati sulle pubbliche piazze.

LUGNANO. Tutti noi abbiamo ricevuto dalle categorie interessate dei promemoria e devo dire che non dobbiamo andare al di là di certi limiti in alcune preoccupazioni o in alcuni motivi di perplessità, perchè, se questi gravi motivi vi fossero stati, ce li avrebbero segnalati le categorie interessate.

Ora qui c'è una categoria, quella degli ufficiali giudiziari, che è in conflitto permanente con quella degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si tratta di un conflitto che dura da anni e che credo abbia anche, alle volte, contribuito ad aggravare alcune disfunzioni croniche dell'attività giudiziaria, rendendole più acute.

Quando gli ufficiali giudiziari dicono che non è possibile concedere o attribuire la facoltà di elevare il protesto anche agli aiutanti ufficiali giudiziari ci offrono, onorevole Presidente, un immediato motivo di riflessione.

Essi dicono che questo non è possibile perchè questa categoria non ha nè diritto

di rappresentanza verso terzi, nè una sua autonomia. Noi, invece, riteniamo che questi motivi non debbano essere presi molto sul serio. Cosa significa dire che « non hanno »? Si può, elevandoli al rango di coloro che possono svolgere una funzione, conferir loro la qualifica e la rappresentanza necessaria.

C'è poi un promemoria del sindacato nazionale autonomo aiutanti ufficiali giudiziari che ci trova completamente d'accordo. In esso ci si invita a fare presto perchè questo disegno di legge — è detto — ha avuto un iter travagliato ed una gestazione ormai lontanissima. Si chiede che sia approvato senza emendamenti, anche se onestamente viene sottoposta alla nostra attenzione la possibilità di alcuni emendamenti o di alcune ipotesi subordinate, se così vogliamo chiamarle. Si tratta di proposte serie che potremo esaminare nel dettaglio, in sede di esame degli articoli.

Nel promemoria c'è la riconferma della piena competenza funzionale degli aiutanti ufficiali giudiziari ad elevare il protesto. Su questo il Gruppo comunista è d'accordo.

Vi è poi un altro promemoria dei dipendenti degli studi notarili. Innanzitutto devo dire che non condivido le preoccupazioni espresse dal collega Licini. Se la situazione fosse quella che egli ha descritta innegabilmente ne avremmo trovata un'eco in questo promemoria. Se questa categoria fosse vittima di un tale sfruttamento certamente ne avrebbe parlato. Invece essi dicono: voi che siete la cassa di risonanza dei vari interessi che si agitano e si scontrano in campo nazionale cercate di comporli così: elevate il numero dei presentatori perchè, essendo stato ridotto, noi presentatori ci troveremo in certi periodi in gravi difficoltà, in una situazione insostenibile. Perchè? Fanno calcoli precisi; ipotizzano che ogni studio notarile debba procedere in media a cinquemila accessi, che per ogni accesso occorranno almeno dieci minuti. In tre o in quattro, come attualmente sono, non potrebbero assolvere all'impegno, particolarmente nei grandi centri per le note difficoltà connesse al traffico. In queste condizioni sarebbero costretti ad arrendersi. Non dicono altro. Dicono solo di con-

siderare l'eventualità di tornare al numero di quattro (in via ordinaria) o di sei (in via straordinaria).

In definitiva dobbiamo dare una risposta agli ufficiali giudiziari che chiedono che agli aiutanti non sia concessa la possibilità di elevare protesto; a questo riguardo il Gruppo comunista è invece favorevole all'estensione di questa facoltà anche agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Per quanto riguarda poi i presentatori, signor Presidente, poichè tutto il discorso che viene sviluppato attraverso queste norme ci convince in modo pieno ed assoluto che la riduzione del numero dei presentatori metterebbe questa categoria in gravi difficoltà, fino al punto di non poter svolgere la delicata funzione loro affidata, il Gruppo comunista è favorevole all'elevazione del numero a sei.

Per quanto riguarda l'osservazione che è affiorata con molto garbo nella relazione del collega Coppola, relativa alla preoccupazione degli scompensi che potrebbero derivare da una eccessiva compressione o limitazione conseguente all'aumento del numero dei presentatori, penso che potremo discuterne in sede di esame degli articoli. Mi sembra infatti che ci siano degli articoli che trattano proprio di questo.

Concludendo dichiaro che il Gruppo comunista è, in via principale, favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, che rende giustizia ad una categoria che certamente fino ad oggi, senza voler entrare troppo nel merito, è stata vittima — possiamo ben dirlo — di un'altra categoria.

Tutti quelli che hanno svolto attività giudiziaria sanno benissimo che gli ufficiali giudiziari, se non sono dei baroni, certamente sono dei baroncini, grazie a innumerevoli voci che ne gonfiano le entrate e grazie alla autorizzazione a tante piccole e medie attività che innegabilmente rendono questa categoria, in un Paese come il nostro, certamente privilegiata di fronte alla media e alla generalità dei casi e delle attività umane.

Il Gruppo comunista si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge e si riserva, in sede di esame dei singoli articoli, di presentare un emendamento tendente a portare a sei il numero dei presentatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho ascoltato con molta attenzione il dibattito. I problemi emersi nel corso della discussione sono stati già oggetto di attenta considerazione da parte del Governo che, nel presentare il disegno di legge, che è particolarmente atteso, ha tenuto conto dei consensi emersi nel precedente dibattito parlamentare in relazione alle osservazioni delle categorie interessate.

Le innovazioni introdotte hanno trovato molte voci di consenso e anche, va riconosciuto, alcune dissenzienti, soprattutto da parte degli ufficiali giudiziari che hanno mosso alcuni rilievi per l'estensione della facoltà di levare protesti agli aiutanti ufficiali giudiziari. Questo argomento è stato però già ampiamente dibattuto nella passata legislatura e la soluzione adottata ha finito per prevalere, anche in sede parlamentare, per cui può considerarsi una innovazione acquisita.

Un punto sul quale alcuni onorevoli membri della Commissione si sono dichiarati contrari si riferisce all'introduzione della figura del presentatore, una innovazione, però, che pure ha ricevuto larghi consensi.

Il Governo pertanto insiste sulla linea in cui si articola il disegno di legge e auspica che esso sia al più presto approvato, evidentemente con gli emendamenti che la Commissione riterrà opportuni, in merito ai quali mi riservo di esprimere il parere allorchè verranno esaminati.

Concludo rinnovando l'invito alla massima celerità in relazione al fatto che questo provvedimento è vivamente atteso dai settori interessati.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.